

STATUTO

Articolo 1

Denominazione

E' costituita la società a responsabilità limitata avente la seguente denominazione sociale: " **FOAMILLE S.R.L.**", nel rispetto del Regolamento per la creazione di Spin-off approvato dalla Università degli Studi di Foggia con Decreto del Rettore n. 1181/2018 e della normativa vigente in materia.

Articolo 2

Sede

La Società ha sede legale nel Comune di Foggia e più precisamente all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del C.C.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del comune sopra indicato; ai Soci spetta, invece, deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in un Comune diverso da quello sopra indicato.

Articolo 3

Oggetto sociale

La società ha per oggetto l'attività di ricerca, sviluppo, produzione e commercializzazione, sia in Italia che all'estero di sostanze schiumogene a fini preventivi, di cui alla domanda di brevetto depositata in data 01/04/2020 n. 102020000006820, a titolarità esclusiva dell'Università di Foggia, e sue integrazioni ed evoluzioni.

Le attività descritte potranno svolgersi anche mediante l'esecuzione di commesse aventi ad oggetto attività di consulenza e di ricerca nei campi sopra specificati, in proprio e in outsourcing e/o per conto terzi.

In via non prevalente, la società potrà inoltre

assumere il conferimento di mandati di rappresentanza e di agenzia, anche quale commissionaria, di imprese commerciali e industriali operanti nei settori merceologici inclusi nell'oggetto sociale. Compiere in via non prevalente, quelle operazioni mobiliari, commerciali industriali e finanziarie ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; assumere partecipazioni od interessenze in società aventi oggetto analogo o connesso al proprio al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale; operare nell'import/export, in Italia e all'estero, di prodotti e servizi connessi con il proprio oggetto sociale; ideare, sviluppare e /o partecipare a programmi formativi inerenti tematiche connesse con il proprio oggetto sociale; ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di credito, Banche, società, nonché tutte le altre forme di finanziamento pubbliche previste per il settore di appartenenza della società, concedendo le opportune garanzie personali e/o reali sia mobiliari sia immobiliari. In ogni caso, alla società è espressamente inibita la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 (e successive modificazioni), l'attività fiduciaria, le attività di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1815 (e successive modificazioni) , l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (e successive modificazioni), le attività di intermediazione finanziaria il cui esercizio è riservato ai soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 106 del decreto legislativo 1 settembre n. 385, l'attività di mediazione o consulenza nella concessione di finanziamenti da parte di banche o di intermediari finanziati di cui all'art. 16 della legge 7 marzo 1996 n. 108 (e successive modificazioni) ed ogni qualsiasi attività riservata dalla vigenti leggi agli iscritti negli albi professionali o comunque sottoposta per legge a particolari autorizzazioni o abilitazioni.

Articolo 4 **Durata**

La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere anticipatamente sciolta o prorogata con delibera adottata dall'Assemblea dei soci.

Articolo 5

Domicilio

Il domicilio dei soci, degli amministratori, degli eventuali sindaci e/o del revisore, per i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal Registro delle Imprese.

Articolo 6

Capitale sociale

Il capitale della Società è di euro 10.000,00 (diecimila virgola 00).

Salva l'ipotesi di cui all'articolo 2482 *ter* cod. civ. l'aumento di capitale può essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi. In tal caso spetta ai soci che non abbiano concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 cod. civ.

Il capitale può essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro, in natura o di tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, ai sensi dell'art. 2464 del c.c.) o a titolo gratuito (mediante passaggio a capitale di riserve o di altri fondi disponibili) in forza di deliberazione dell'Assemblea dei Soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti.

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, ai Soci spetta il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute.

Possono essere conferiti, a liberazione dell'aumento a pagamento del capitale, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresa la prestazione d'opera o di servizi a favore della Società; la delibera di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento: in mancanza di qualsiasi indicazione

il conferimento deve farsi in denaro.

Nel caso di aumento gratuito, la quota di partecipazione di ciascun Socio resta immutata.

Articolo 7

Partecipazioni

Salvo che in sede di aumento di capitale e su proposta dei soci onerati, sia prevista l'esecuzione di aumenti non proporzionali, le partecipazioni dei soci saranno determinate in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti.

Articolo 8

Diritti sociali

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

La partecipazione del socio Università degli Studi di Foggia, pur attribuendo il diritto di voto in tutte le decisioni dei soci, anche assembleari, è postergata nella partecipazione alle perdite sociali rispetto a tutte le altre, tanto in sede di riduzione del capitale sociale per perdite, quanto in sede di liquidazione.

Articolo 9

Clausola di prelazione

Ferme restando le altre disposizioni del presente statuto in tema di limiti al Trasferimento della partecipazione, in caso di Trasferimento da parte dei soci delle partecipazioni nella Società, ai soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto delle partecipazioni poste in vendita.

Il diritto di prelazione potrà essere esercitato nei termini e alle condizioni di cui ai successivi punti.

Il socio che intende vendere o comunque Trasferire in tutto o in parte la propria partecipazione e/o i diritti di opzione a lui spettanti dovrà darne comunicazione agli altri soci ed all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata inviata alla sede della Società ed al domicilio di ciascuno dei soci (la "**Comunicazione di Trasferimento**"). La Comunicazione di Trasferimento deve contenere:

(a) indicazioni in merito alla partecipazione

offerta:

(b) il prezzo della vendita e modalità di corrisponsione;

(c) nome del prospettico acquirente e indicazione del relativo titolare effettivo ai sensi della normativa antiriciclaggio;

(d) eventuali condizioni apposte al contratto (che potranno riguardare esclusivamente l'ottenimento delle autorizzazione di legge per il trasferimento), dichiarazioni e garanzie del venditore e relativi obblighi di indennizzo ed eventuali garanzie per il pagamento del corrispettivo e per l'adempimento degli obblighi di indennizzo (inclusi fidejussioni a prima richiesta o depositi vincolati);

(e) copia dell'offerta trasmessa dal prospettico acquirente, che dovrà avere il carattere di offerta vincolante e irrevocabile, fatte salve le eventuali condizioni di cui alla lettera (d) che precede;

(f) prove dell'esistenza di adeguate fonti di finanziamento dell'acquisto;

(g) la data prevista per il trasferimento.

I soci possono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione trasferenda e/o dei diritti di opzione cui la comunicazione si riferisce con le seguenti modalità, condizioni e termini:

(h) devono far pervenire al socio offerente ed all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata inviata entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della Comunicazione di Trasferimento;

(i) la Comunicazione di Trasferimento equivale ad un invito a proporre. Pertanto, il contratto si intenderà concluso se e quando gli altri soci ricevano l'accettazione del socio offerente;

(j) la prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente; qualora peraltro dovesse mancare, per qualsiasi ragione, tale indicazione ovvero nel caso in cui il trasferimento per atto tra vivi sia posto in essere mediante negozi diversi dalla compravendita in numerario, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro ed in mancanza, da un Arbitratore nominato ai sensi di quanto previsto nell'articolo 10;

(k) il diritto di prelazione potrà essere esercitato anche per una parte della partecipazione e/o dei diritti offerti; in caso di esercizio parziale del diritto stesso le condizioni concordate con il prospettico acquirente si intenderanno applicabili *pro quota*.

Articolo 10 **Arbitratore**

Nei casi di cui alla lettera (c) dell'articolo 9, i soci provvederanno alla nomina di un unico Arbitratore; in caso di mancato accordo sulla nomina dell'Arbitratore, quest'ultimo sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Foggia su richiesta della parte più diligente.

L'Arbitratore deciderà con equo apprezzamento ai sensi dell'articolo 1349, 1° comma, cod. civ. e dell'articolo 1473 cod. civ. e, nell'effettuare la determinazione del prezzo, dovrà riferirsi al "capitale economico" dell'azienda ossia tener conto della situazione patrimoniale della Società, della sua redditività, del "valore corrente" dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato o della capacità di generare risorse finanziarie, dell'eventuale valore di mercato delle partecipazioni anche sulla base di società comparabili e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie senza applicazione di premi di maggioranza e/o sconti di minoranza.

Articolo 11 **Diritto di recesso**

Il recesso spetta nei soli casi previsti dalla legge.

Qualora vengano meno le condizioni previste per lo Spin-off dall'Università degli Studi di Foggia a questa è riconosciuto il diritto di recesso.

Il socio che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata inviata alla Società.

Nei casi in cui il recesso dipenda dal verificarsi

di una specifica causa, sia essa una decisione sociale o un particolare evento, la spedizione della raccomandata deve avvenire, a pena di decadenza, entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della decisione che legittima il recesso o, negli altri casi, entro 15 (quindici) giorni dal momento in cui il socio ha avuto conoscenza della causa che giustifica il recesso. La comunicazione deve indicare le generalità del socio recedente, il domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, l'ammontare della partecipazione posseduta dal socio che recede. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla Società. Il socio receduto ha diritto al rimborso della quota di partecipazione determinata ai sensi dell'art. 2473 3° e 4° comma c.c. e comunque per un valore non inferiore a quello risultante dall'applicazione dei valori di mercato a tutti gli elementi del patrimonio, anche se non iscrivibili in bilancio.

Articolo 12 **Decisioni dei soci**

Sono riservate alla competenza dei soci, oltre a quelle già previste dal presente atto costitutivo le seguenti materie:

- (a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- (b) la nomina e la revoca degli amministratori;
- (c) la nomina nei casi previsti dall'art. 2477, secondo e terzo comma, c.c. dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- (d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- (e) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;
- (f) le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della Società;
- (g) le decisioni in merito alla nomina e alla revoca dei liquidatori e le decisioni che le modificano.

(h) la revoca della liquidazione.

ASSEMBLEA

Articolo 13

Convocazione

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in qualsiasi altro luogo, a scelta dell'organo amministrativo.

L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per l'adunanza, nonché l'indicazione di giorno, ora e luogo eventualmente stabiliti per le convocazioni successive.

L'assemblea sarà convocata mediante l'invio, 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'assemblea, di lettera - trasmessa mediante raccomandata, telegramma o a mezzo di servizi postali od equiparati forniti di avviso di ricevimento - a tutti i soci e ai sindaci se nominati.

Articolo 14

Assemblea totalitaria

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. L'assemblea si considera regolarmente costituita in via totalitaria quando gli amministratori o i sindaci, se nominati, che non partecipino personalmente all'assemblea, abbiano rilasciato una dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, nella quale confermano di essere stati informati, anche per le vie brevi, della riunione e di non opporsi alla trattazione dell'argomento.

Nel computo del capitale sono comprese le partecipazioni per cui il diritto di voto non può essere temporaneamente esercitato.

Articolo 15

Convocazione su richiesta dei soci

Ciascun socio ha diritto di ottenere che l'organo

amministrativo convochi l'assemblea, presentando domanda contenente gli argomenti da trattare con un anticipo di almeno 10 giorni rispetto alla data indicata dal socio per l'assemblea.

Articolo 16

Intervento all'assemblea

Possono intervenire all'assemblea i soci cui spetta il diritto di voto nonché i soggetti cui per legge o in forza del presente statuto è riservato il diritto di intervento.

Articolo 17

Intervento mediante mezzi di telecomunicazione

L'assemblea può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio-conferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci; è pertanto necessario che:

(a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

(c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

(d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

Articolo 18

Rappresentanza in assemblea

Ogni socio che ha diritto di intervenire

all'assemblea può farsi rappresentare con delega scritta da altro soggetto anche non socio.

Ciascun delegato non può avere più di una delega.

Articolo 19

Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione; in mancanza dal più anziano di età degli amministratori presenti.

Qualora non sia presente alcun amministratore, o se la persona designata secondo le regole sopra indicate si dichiara non disponibile, l'assemblea sarà presieduta da persona eletta dalla maggioranza dei soci presenti: nello stesso modo si procederà alla nomina del segretario.

Articolo 20

Verbale dell'assemblea

Nei casi di legge il verbale dell'assemblea è redatto da notaio.

Dal verbale (o, quando consentito, dai relativi allegati) devono risultare, per attestazione del presidente:

- (a) la regolare costituzione dell'assemblea;
- (b) l'identità e la legittimazione dei presenti nonché il capitale rappresentato da ciascuno;
- (c) la nomina di eventuali scrutatori, anche non soci;
- (d) le modalità e il risultato delle votazioni;
- (e) l'identificazione di favorevoli, astenuti e/o dissenzienti;
- (f) le dichiarazioni degli intervenuti, in quanto pertinenti all'ordine del giorno ed in quanto sia fatta specifica richiesta di verbalizzazione delle stesse.

Articolo 21

Quorum

L'assemblea delibera validamente all'unanimità, con l'eccezione delle seguenti materie in relazione alle quali delibera a maggioranza semplice dei voti:

- (a) approvazione del bilancio;

(b) distribuzione degli utili, effettuabile solo con riferimento agli utili conseguiti successivamente all'accantonamento, a titolo di riserve, di utili di esercizio per ammontare pari al conferimento (inclusivo di sovrapprezzo e versamenti senza diritto a rimborso) effettuato dai soci.

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Articolo 22 **Disposizioni generali**

1. La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri secondo quanto deciso dall'assemblea dei soci.

2. All'Università degli Studi di Foggia è riservata la nomina di un componente del consiglio di amministrazione, laddove l'organo collegiale sia composto da tre membri. Qualora il consiglio di amministrazione sia composto da più di tre componenti, all'Università spetterà la nomina di almeno due membri. I suddetti componenti, che non possono assumere la qualità di soci e non possono rappresentare l'Università in Assemblea, né esercitarne i diritti di socio, devono presentare dettagliata relazione al Rettore dell'Università di Foggia almeno una volta all'anno sull'attività e sulla gestione dello Spin-off, e comunque entro il 31 marzo di ogni anno relativamente all'esercizio precedente. Il mancato inoltro della predetta relazione integra una grave violazione ai doveri di ufficio perseguibile ai sensi della normativa vigente. I rappresentanti nominati dall'Università in senso al consiglio di amministrazione e i componenti dell'organo di revisione contabile della Società non dovranno versare in situazioni di conflitto di interesse con i proponenti dello spin-off ai sensi delle vigenti norme di legge e di regolamento in materia di anticorruzione.

3. L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti che non siano soci.

4. Gli amministratori durano in carica tre anni e comunque fino a revoca o a dimissioni.

5. Qualora, per qualsiasi causa, venga a mancare anche un solo amministratore, si intenderà cessato l'intero consiglio di amministrazione e l'assemblea dovrà essere convocata d'urgenza dagli amministratori per la sua ricostituzione integrale. Il consiglio di amministrazione resterà peraltro incaricato per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione fino a che l'assemblea avrà deliberato in merito al suo rinnovo e sarà intervenuta l'accettazione da parte della maggioranza dei nuovi amministratori.

Articolo 23 **Consiglio di Amministrazione**

1. Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri un presidente, può eleggere un vice presidente, delegare parte dei suoi poteri ad uno o più amministratori determinando i limiti della delega e può nominare un segretario, anche estraneo al consiglio. Può inoltre nominare direttori generali.

2. Il presidente del consiglio di amministrazione verifica la regolarità della costituzione del consiglio, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.

3. Le decisioni del consiglio sono assunte o con deliberazione collegiale o con consenso espresso per iscritto.

4. Il consiglio si riunisce, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché nel territorio di uno dei Paesi aderenti all'OCSE, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne è fatta domanda scritta da almeno due dei suoi membri o dell'organo di controllo di cui all'articolo 2477 C.C., ove nominato.

5. Il consiglio è convocato dal presidente mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e all'organo di controllo di cui all'articolo 2477 C.C., ove nominato, almeno cinque giorni prima ed in

caso di urgenza almeno due giorni lavorativi prima di quello fissato per l'adunanza, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Il presidente ha la facoltà di fissare un calendario delle riunioni annualmente o semestralmente.

6. Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in mancanza di formale convocazione, siano presenti tutti gli amministratori e l'organo di controllo di cui all'articolo 2477 C.C., ove nominato, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

7. E' ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio si tengano per audio o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

8. Le deliberazioni del consiglio sono valide con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri e sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voto, prevale il voto del presidente, fatta eccezione per il caso in cui il consiglio sia composto da due membri.

9. Il verbale delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, tempestivamente redatto e sottoscritto dal presidente e dal segretario, deve, anche a mezzo di allegato, indicare l'identità dei partecipanti, le modalità ed il risultato delle votazioni, e consentire l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti e dei dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Articolo 24

Decisioni del Consiglio mediante consenso scritto

1. Il consenso scritto si esprime sulla proposta di decisione, inviata da un amministratore agli altri amministratori e all'organo di controllo di cui all'articolo 2477 C.C., ove nominato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento da uno o più amministratori. Dalla proposta devono risultare con chiarezza le informazioni necessarie per assumere le decisioni proposte e il testo delle medesime.

2. I consiglieri hanno cinque giorni per trasmettere la risposta, che deve essere sottoscritta in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine purché non inferiore a giorni tre e non superiore a giorni dieci.

La risposta deve contenere chiaramente l'approvazione o il diniego.

La mancanza di risposta dei consiglieri entro il termine suddetto è considerata voto contrario.

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri.

3. Il presidente del consiglio deve raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne il risultato a tutti gli amministratori e all'organo di controllo di cui all'articolo 2477 C.C., ove nominato, indicando:

- i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri.

4. Anche in mancanza delle formalità di cui ai commi precedenti, la decisione si intende validamente adottata, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri, mediante sottoscrizione (per visione e approvazione o diniego) di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tutti gli amministratori e dell'organo di controllo di cui all'articolo 2477 C.C., ove nominato.

5. Le decisioni dei consiglieri adottate ai sensi del presente e del precedente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori, indicando anche la data di

trascrizione.

Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti gli amministratori e i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei consiglieri devono essere conservati quali allegati al libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 25

Rappresentanza della Società

La rappresentanza della Società è attribuita al Presidente del Consiglio di amministrazione o a singoli membri del consiglio d'amministrazione in forza di deliberazione di delega.

Articolo 26

Poteri di gestione

Agli amministratori competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società. Il Consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c., può delegare le proprie attribuzioni in materia gestionale in tutto o in parte ad uno o più singoli amministratori, eventualmente attribuendo loro il titolo di "amministratore delegato" ai fini della rappresentanza generale della Società.

Articolo 27

Poteri ispettivi degli amministratori

A ciascun amministratore, anche se privo di deleghe operative, sono individualmente attribuiti poteri di ispezione e controllo corrispondenti a quelli attribuiti all'organo di controllo, anche se non nominato. Tale potere è esercitabile anche per il tramite di consulenti di fiducia.

Articolo 28

Compensi

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio e, nella misura decisa dai soci, un compenso nonché, eventualmente, un'indennità di trattamento di fine mandato. In mancanza di determinazione del compenso s'intende che gli amministratori vi abbiano

rinunciato.

Articolo 29

Divieto di concorrenza

I soci e/o gli amministratori non possono assumere la qualità di socio illimitatamente responsabile in società concorrenti o esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi ovvero essere amministratore o direttore generale di società concorrenti.

Articolo 30

Azione sociale di responsabilità

Quando l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori è promossa con deliberazione dell'assemblea, la Società può rinunciare all'esercizio dell'azione di responsabilità contro gli amministratori o transigere sulla stessa, purché rinuncia o transazione siano approvate con il voto favorevole dei unanimità del capitale sociale.

Articolo 31

Organo di controllo

Nei casi previsti dall'art. 2477 Codice Civile, la Società potrà nominare un Organo di Controllo, ovvero un Revisore, ovvero entrambi gli organi.

In caso di nomina dell'Organo di Controllo lo stesso sarà composto da un Sindaco Unico scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro oppure da un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, aventi i requisiti di cui agli artt. 2397 e ss. del Codice Civile.

L'Organo di Controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data della decisione dei Soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Lo stesso termine vale rispetto al Revisore. La cessazione per scadenza del termine dell'Organo di Controllo ha effetto nel momento in cui esso è ricostituito. Lo stesso principio vale rispetto al Revisore.

Sia il Sindaco Unico, sia i componenti il Collegio Sindacale, sia il Revisore sono in ogni caso rieleggibili. I relativi poteri, doveri e competenze, le cause d'ineleggibilità e decadenza,

le ipotesi di cessazione dall'ufficio ed i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge.

Il compenso dei Sindaci e/o del Revisore è determinato dai Soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

L'Organo di Controllo ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 - bis Codice Civile e, salvo il caso in cui sia stato nominato anche il Revisore, esercita la revisione legale dei conti della Società, ai sensi dell'art. 2409-bis, comma 2, Codice Civile, ove ricorrano tutte le condizioni prescritte dalla citata normativa. In ogni altra ipotesi di prescrizione obbligatoria di revisione legale dei conti, la stessa sarà esercitata nei modi, forme e termini di legge.

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2405, 2406, 2407 e 2408 Codice Civile.

Delle riunioni del Collegio Sindacale deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del Collegio Sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il Sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

La riunione potrà tenersi anche per audioconferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste per le adunanze del Consiglio di Amministrazione.

In caso di nomina del Revisore, sia in alternativa all'Organo di Controllo che unitamente al medesimo, il Revisore svolgerà i compiti ad esso affidati dalla legge, avvalendosi dei poteri ad esso conferiti dalla legge stessa.

Fuori dalle ipotesi previste dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 Codice Civile, la Società non avrà né Organo di Controllo né Revisore, salva contraria decisione dei Soci.

Articolo 32

Esercizi sociali e bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio è presentato ai soci entro 120 giorni

dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro 180 giorni da tale data, nei limiti e alle condizioni previsti dall'articolo 2364, comma 2°, c.c.

Articolo 33

Utili

Gli utili risultanti dal bilancio regolarmente approvato, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere destinati a riserva o distribuiti ai soci, secondo quanto deciso dall'assemblea.

Articolo 34

Scioglimento e liquidazione

La competenza per decidere od accertare le cause di scioglimento previste dal presente statuto spetta all'assemblea.

La nomina e la revoca dei liquidatori è di competenza dell'assemblea che delibera con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo: in caso di nomina di una pluralità di liquidatori, gli stessi costituiscono il collegio di liquidazione, che funzionerà secondo le norme seguenti:

(a) il collegio dei liquidatori delibererà a maggioranza assoluta dei suoi membri;

(b) per l'esecuzione delle deliberazioni del collegio dei liquidatori potranno essere delegati uno o più dei suoi membri;

(c) il collegio dei liquidatori si riunirà ogni volta che ne sia fatta richiesta anche da uno solo dei suoi membri mediante avviso scritto da spedirsi agli altri membri almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione: il collegio dei liquidatori si riunirà comunque validamente, anche senza convocazione scritta, quando siano presenti tutti i suoi componenti;

(d) i verbali delle deliberazioni del collegio dei liquidatori saranno redatti su apposito libro e sottoscritti da tutti i componenti presenti alla riunione. Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2487 bis c.c. i liquidatori assumono le loro funzioni con effetto dalla data d'iscrizione della relativa nomina nel registro delle imprese.

Salva diversa delibera dell'assemblea, al

liquidatore ovvero al collegio dei liquidatori compete il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione.

Articolo 35

Clausola compromissoria

Le eventuali controversie che sorgessero fra i Soci o fra i Soci e la Società, anche se promosse da Amministratori, Liquidatori e Sindaci (se nominati) ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, sono decise da un arbitro nominato, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente della C.C.I.A.A. di Foggia.

Nel caso di mancata nomina nei termini, vi provvede, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale nel cui Circondario ha sede la Società.

L'arbitro decide in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dall'obbligo del deposito del lodo.

Si applicano comunque le disposizioni di cui agli art. 33 e 36 del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.

Non possono essere oggetto di compromesso le controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere approvate con delibera dei Soci con la maggioranza di almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale.

I Soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Articolo 36

Rinvio

Per quanto non è espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi speciali in materia, nonché al "Regolamento per la creazione di spin-off" dell'Università degli Studi di Foggia

approvato con Decreto del Rettore n. 1181/2018 ed
alla normativa vigente in materia.